

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**Lecce, 6-8 ottobre 2022**

MOZIONE IN MATERIA DI RICERCA CON MODALITA' TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (art. 492 bis c.p.c., art. 155-ter ed art. 155-quinquies Disp. Att. c.p.c.).

PRESENTATORI: Avv.ti Antonio Tafuri e Antonello Caretti (Foro di Napoli)

La presente proposta di modifica legislativa riguarda la tematica congressuale denominata "Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali"

in quanto lo scopo da perseguire, di dettare tempistiche certe per l'ottenimento da parte degli Avvocati delle informazioni in possesso dei gestori delle banche dati di cui all'art. 492-bis c.p.c. ed art. 155-quater disp. att. c.p.c. , attiene strettamente al recupero del ruolo di protagonista che l'Avvocato deve svolgere nella soddisfazione delle istanze dei propri assistiti.

ooo ooo ooo

Come noto, le modifiche apportate al Codice di Procedura Civile dal Decreto Legge 132/2014, convertito nella Legge del 10 novembre 2014 n. 162, hanno introdotto, tra le altre, anche l'art. 492-bis e gli artt. 155-bis, ter, quater, quinquies e sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c.

Nonostante tali innovazioni legislative siano state ormai introdotte da diversi anni, ad oggi, in numerosi tribunali italiani non sono ancora operative le strutture tecnologiche per consentire l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria e in quelle degli enti previdenziali per l'acquisizione delle informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione.

In attesa dell'operatività di cui sopra, e previa autorizzazione concessa dal Tribunale competente ex art. 492-bis c.p.c. e 155 disp. att. c.p.c. il creditore, per il tramite del

proprio avvocato, può chiedere autonomamente e direttamente ai gestori delle banche dati sopra indicate ogni informazione da questi detenuta e relativa al debitore.

Poiché la norma (art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.) non prevede alcun termine per la consegna del report ispettivo da parte delle pp.aa. gestori delle banche dati, accade sovente che questi evadano le richieste degli avvocati con estrema lentezza. In taluni circondari vengono superati anche i sei mesi dalla richiesta, così vanificando, o quanto meno sensibilmente svilendo, il potente strumento messo a disposizione dell'Avvocatura dalla citata norma del 2014 per la ricerca dei beni da pignorare in danno dei debitori.

E' altresì da evidenziare che anche quando sarà operativo l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati in parola, non è previsto alcun termine entro il quale consegnare il relativo report ispettivo al creditore (*rectius*, all'avvocato). Paradossalmente, invece, questi è gravato da una letale decadenza poiché dovrà **“entro dieci giorni dalla comunicazione”** indicare **“all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento *perde efficacia*”** (art. 155-ter, comma II ultimo periodo). Due evidenti pesi e misure.

Per tutto quanto sopra, ed al fine di fornire certezza dei tempi di evasione e di inoltro all'avvocato delle informazioni in possesso dei gestori delle banche dati come individuati dall'art. 492-bis c.p.c. e 155-quater disp. att. c.p.c., si propongono i seguenti

EMENDAMENTI:

- 1) **modifica dell'art. 155-ter, comma II delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile**, dopo le parole:

“...l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore...”

vanno aggiunte le seguenti parole:

“entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta”;

- 2) **modifica dell'art. 155-quinquies delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile**, dopo i commi 1 e 2 va aggiunto il seguente terzo comma:

“I gestori delle banche dati previste dall'art. 492-bis c.p.c. e 155-quater disp. att. c.p.c., entro 30 giorni dalla richiesta, hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali tributi e/o oneri da versare ed entro 10 giorni dal ricevimento della prova di pagamento devono inviare le risultanze del report ispettivo”.

Hanno collaborato all'elaborazione della presente mozione gli Avvocati:

ANTONIO TAFURI (Presidente COA Napoli), GENNARO TORRESE (Pres. Unione Regionale Campania), UGO VERRILLO (Pres. COA SMCV), LUISA LIGUORO (Pres. COA Torre Ann.) ANTONIO BARRA (Pres. COA Avellino), STEFANIA PAVONE (Pres. COA Benevento), GUIDO CASALINO (Pres. COA Nocera I,.)

ELENA DE ROSA, GIUSEPPE NAPOLITANO, ALTAMURA PASQUALE, CAPOCELLI LOREDANA (Consiglieri COA Napoli)

ANTONELLO CARETTI (Foro Napoli)

ANNUNZIATA FRANCESCO, CELLAMMARE FRANCESCO, CIRUZZI FELICE, DI MARTINO ALESSANDRO, DI NATALE EDOARDO, FERRARA DIANA CATERINA, FRANCESCHINI ALDO, GARGIULO ALESSANDRO, MESSINA ANTONIO, PETRONE MARIA GRAZIA, PRISCO MARIA, SGOBBO CRISTINA, TRAPANESE PAOLO (Delegati COA Napoli).

FIRMA DIGITALE del Presentatore: Avv. ANTONIO TAFURI